



D E T E R M I N A Z I O N E
A CONTRARRE
(Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016)

Numero: 62 – 19 novembre 2021

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ferrara ha approvato il Budget annuale per l'esercizio finanziario 2021;

Richiamata la propria determinazione n. 1/2021 del 04 gennaio 2021 con la quale si è stabilito ed assegnato il budget di gestione per l'esercizio finanziario 2021;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50 del 2016, secondo cui le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente alla acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore a € 150.000, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

Viste le linee guida ANAC n. 4 del 2016, secondo cui l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, può avvenire in via diretta senza procedura negoziata tra più operatori economici;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture tramite avvalendosi delle convenzioni CONSIP;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente agli obblighi di procedere all'acquisto di servizi e forniture tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) così come modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019);



Considerato che l'Automobile Club Ferrara e l'Automobile Club d'Italia, comproprietarie dell'immobile sede dell'Ente e dell'Unità Territoriale ACI di Ferrara hanno sottoscritto un accordo ai sensi della Legge 241/90 finalizzato alla esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, con ripresa del calcestruzzo ammalorato ed installazione di piattaforma esterna per portatori di disabilità, cui si rimanda integralmente;

Preso atto che la vigente normativa prevede che gli impianti elevatori siano assoggettati a verifiche periodiche;

Verificato che nella documentazione predisposta dall'Ing. Codecà, Direttore dei Lavori di cui in premessa, era stata individuata la ditta E.L.T.I. S.r.l. con sede legale in Roma, Via Bargoni n. 8, P. Iva 05384711007 che ha presentato un preventivo di € 130,00 per ogni verifica ed un contratto quadriennale ovvero relativo a due verifiche;

Ritenuto lo stesso congruo in funzione delle prestazioni e della competenza richiesta.,

Considerato che per i servizi di cui in oggetto non è presente alcuna convenzione Consip né a ricorso obbligatorio né facoltativo;

Considerato che il presente affidamento è escluso dall'ambito di applicazione degli obblighi di utilizzo del MEPA in quanto inferiore all'importo di € 5.000 oltre IVA, potendo pertanto formalizzare l'ordine/ l'affidamento mediante posta elettronica fuori ME.PA.;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad affidamento diretto tenuto conto del modesto importo dell'affidamento e considerato che l'espletamento di una gara si porrebbe in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, stante la possibilità che i costi della procedura superino le economie conseguite;

Tenuto conto che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 32, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di manutenzione periodica della piattaforma elevatrice esterna di cui trattasi alla ditta E.L.T.I. S.r.l. con sede legale in Roma, Via Bargoni n. 8, P. Iva 05384711007 per un periodo di anni 4 corrispondenti a due verifiche periodiche, al costo unitario di € 130,00 per ogni verifica, pari a complessive € 260,00 oltre Iva;

Preso atto che si procederà al riparto di detti importi tra i due enti comproprietari;

Dato atto che tali lavori/servizi/forniture rientrano tra quelli eseguibili ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, mediante affidamento diretto;



Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

Viste le disposizioni di cui all'art.3 della legge 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e ritenuto altresì di dover acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di servizio e fornitura;

Visto il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da richiedere all'operatore economico relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016, di insussistenza di posizioni di conflitto di interessi e di accettazione del codice di condotta dell'Automobile Club;

Verificata la regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni ANAC;

Visto il Manuale Negoziale o Regolamento contrattuale/economale dell'Automobile Club Ferrara, in quanto compatibile con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs 50 del 2016;

Considerato che all'interno dell'Automobile Club Ferrara l'organo di vertice amministrativo è rappresentato dal Direttore, il quale con il presente atto autorizza l'acquisto per le motivazioni di cui sopra;

Ritenuto di dover attribuire alla presente determinazione a contrarre anche efficacia di ordine ai sensi del menzionato art. 32, comma 14, del D.lgs 50 del 2016, una volta che sarà comunicata all'affidatario;

Ritenuto di procedere in merito;

D E T E R M I N A

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio di cui sopra tramite affidamento diretto;
- di affidare, per i motivi esposti in premessa, i servizi alla ditta E.L.T.I. S.r.l. con sede legale in Roma, Via Bargoni n. 8, P. Iva 05384711007 per un periodo di anni 4 corrispondenti a due verifiche periodiche, al costo unitario di € 130,00 per ogni verifica, pari a complessive € 260,00 oltre Iva;
- di approvare lo schema di contratto/ordine;



- di procedere ad assumere atto di spesa sul capitolo Manutenzione Impianti;
- di procedere al riparto della spesa nei confronti dell'Automobile Club d'Italia – Unità Territoriale di Ferrara in ragione del 50% per ogni amministrazione;
- di individuare come RUP il sottoscritto e di acquisire un codice CIG tramite il portale simog.avcp.it per ogni affidamento di servizio e fornitura;
- di stabilire che in via cautelativa il presente affidamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33 del 2013.

STABILISCE

- che la presente deliberazione a contrarre, una volta comunicata all'affidatario e riscontrata per accettazione da parte dello stesso, ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario, assumerà altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016, senza necessità di stipula di specifico atto contrattuale;
- che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito sarà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità ricevuta.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosanella Maranini